



*Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO S.I.N. "BRESCIA CAFFARO"



## **CONVENZIONE**

**CONCERNENTE L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DELEGATO PER LA MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO D'INTERESSE NAZIONALE  
"BRESCIA – CAFFARO" PER LA DURATA DI 60 MESI DA 1.3.2026 A 28.2.2031.**

## CONVENZIONE TRA

il **Commissario Straordinario Delegato per la messa in sicurezza e bonifica del Sito d'Interesse Nazionale "Brescia – Caffaro"**, di seguito denominato "Commissario", con sede e domicilio fiscale in Brescia, via G. Marconi n. 12, codice fiscale 98186500173 nella persona del dott. Mauro Fabrizio Fasano;

E

l'**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Lombardia**, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ippolito Rosellini 17, 20124, codice fiscale e partita IVA 13015060158, agli effetti del presente atto rappresentata dal responsabile dell'Unità Organizzativa Bonifiche, SIN e Grandi Opere del Dipartimento di Brescia dott. Enrico Alberico delegato dal Direttore Generale con Decreto n. 469 del 12/07/2024;

di seguito "le Parti"

## PREMESSE

VISTA la legge 9 dicembre 1998 n. 426, che all'articolo 1 ha disciplinato la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468, concernente il *"Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei Siti Inquinati"*;

VISTA la legge 31 luglio 2002 n. 179, concernente *"Disposizioni in materia ambientale"* ed in particolare l'art. 14, che ha individuato tra i siti di interesse nazionale quello di "Brescia Caffaro", senza prevedere risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di bonifica;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 121 del 27 maggio 2003, con cui è stata approvata la perimetrazione del sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Brescia-Caffaro";

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

CONSIDERATO quanto stabilito nel decreto ministeriale del 28 novembre 2006, n. 308, che ha previsto all'art. 6 la possibilità che il Ministero possa avvalersi per gli interventi di propria competenza nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale di Enti o Soggetti pubblici particolarmente qualificati, operando, per l'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite ai siti di interesse nazionale, con lo strumento dell'Accordo di Programma da stipularsi con la Regione interessata;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 140, *"Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare"*;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 16 marzo 2021 n. 94, *“Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)”*;

VISTO il decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36, *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

Visto l'atto di rinnovo della nomina del Commissario perfezionato con registrazione del provvedimento in data 6.6.2025 da parte della Corte dei Conti, nomina a firma congiunta del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica (in data 17.2.2025) e del Ministro dell'Economia e delle finanze (in data 21.3.2025);

VISTO l'Accordo di Programma *“per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Brescia-Caffaro”*, sottoscritto in data 18 novembre 2020, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, il Comune di Castegnato e il Comune di Passirano;

CONSIDERATO che il predetto Accordo di Programma ha previsto all'art. 4, Tabella 1, punto 13, l'esecuzione del *“Monitoraggio qualità acque di falda e implementazione modello idrogeologico”*, individuando come soggetto attuatore ARPA Lombardia;

CONSIDERATO che il suddetto Accordo di Programma prevede, all'articolo 3, che il Commissario Straordinario è individuato quale Responsabile Unico della sua attuazione (RUA);

CONSIDERATO che all'art. 3 comma 4 il Commissario per la realizzazione delle attività di cui all'Accordo potrà stipulare apposite convenzioni con i soggetti attuatori;

VISTO l'atto modificativo/integrativo dell'ADP 2020 approvato e sottoscritto dagli Enti aderenti nei mesi di gennaio-febbraio 2026;

CONSIDERATO che le erogazioni delle risorse finanziarie per l'espletamento delle attività saranno effettuate direttamente dal Commissario, secondo le modalità appresso indicate;

CONSIDERATO che ai fini del presente Piano di Lavoro, ferme restando le competenze tecniche del Ministero e della Regione in ordine al procedimento di bonifica, il Commissario svolgerà altresì le funzioni di soggetto di controllo amministrativo e di soggetto erogatore secondo le modalità indicate nel presente Piano di Lavoro;

CONSIDERATO che le attività di monitoraggio previste sono da ritenersi aggiuntive rispetto ai programmi di monitoraggio eseguiti dall'ARPA della Lombardia;

TENUTO CONTO del decreto del Ministero dell'Ambiente n. 468/2001 che all'art. 6 comma 3 prevede la possibilità che si conceda ai soggetti pubblici anticipazioni per attività inerenti indagini preliminari, piani di caratterizzazione e progettazione preliminare e definitiva;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente n. 153/2010 che ha individuato, per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri, le modalità e le procedure, dirette alle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad Enti Pubblici per iniziative, interventi od opere rientranti nelle materie di competenza del Ministero;

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 5, del suddetto decreto, ha previsto che possa essere concessa un'anticipazione della sovvenzione, nella misura massima del trenta per cento della stessa;

VISTI gli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e ss.mm.ii. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici;

VISTA la normativa sulla pubblicità degli incarichi prevista dalla legge finanziaria n. 296/06, art. 1, comma 593 e ss.mm.ii.;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 7 dicembre 2010, n. 40 "*Costo ammissibili per Enti in house nell'ambito del FSE 2007-2013*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.1.2011;

RITENUTO di dover far riferimento alla predetta Circolare in relazione ai generali principi di riferimento ivi contenuti da applicare, in analogia, a tutte le altre forme di finanziamento pubblico;

PRESO ATTO della necessità condivisa tra le parti di proseguire per un ulteriore periodo di 60 (sessanta) mesi le attività previste alla lettera L) dell'accordo di programma sottoscritto il 29/09/2009 riguardanti l'attività di monitoraggio e l'aggiornamento del modello idrogeologico nell'ambito del SIN "Brescia-Caffaro", in quanto richiedono ulteriori e nuovi approfondimenti a supporto degli interventi di bonifica e vista l'opportunità di eseguire ulteriori campagne di monitoraggio;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

#### **Articolo 1**

##### **(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

#### **Articolo 2**

##### **(Oggetto)**

1. La presente Convenzione è finalizzata all'attuazione di alcuni interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Brescia-Caffaro"; in particolare, l'ARPA della Lombardia è titolare delle attività di "monitoraggio della qualità delle acque di falda nel sito di interesse nazionale e implementazione modello idrogeologico".
2. Nello specifico, la Convenzione definisce le modalità ed i termini delle attività che ARPA Lombardia eseguirà a titolo oneroso in esecuzione di quanto previsto alla lettera L) dell'accordo di programma sottoscritto il 29/09/2009 riguardanti l'attività di monitoraggio e l'aggiornamento del modello idrogeologico nell'ambito del SIN "Brescia-Caffaro", nonché altre attività necessarie per il prosieguo della bonifica dello stabilimento Caffaro.

### **Articolo 3** **(Modalità di prestazione)**

1. Si riporta, di seguito, l'elenco delle singole azioni che ARPA della Lombardia dovrà svolgere con le risorse della presente Convenzione:

#### **I. Attività generiche di supporto tecnico**

Rientrano in questa categoria le attività di supporto tecnico alla struttura commissariale quali:

- ⇒ Analisi documentazione e relative valutazioni tecnico-ambientali su richiesta del Commissario per attività non obbligatorie per legge
- ⇒ Supporto tecnico per attività di decommissioning stabilimento Caffaro su richiesta del Commissario (incontri, sopralluoghi, riunioni, ecc.)
- ⇒ Sviluppo di un massimo di 5 modelli di flusso per specifiche aree all'interno del SIN su richiesta del Commissario
- ⇒ Supporto tecnico finalizzato alla gestione e funzionamento della barriera idraulica su richiesta del Commissario

#### **II. Indagini di approfondimento presso lo stabilimento Caffaro**

Sono incluse in questa voce le attività d'indagine previste dal Progetto Operativo di Bonifica (POB) a seguito di demolizione degli edifici del sito industriale, quale integrazione alle conoscenze già acquisite:

- ⇒ Campionamento e analisi dei terreni
- ⇒ Campionamento e analisi delle acque sotterranee
- ⇒ Campionamento e analisi dei soil gas

#### **III. Monitoraggio delle acque sotterranee presso il SIN di Brescia**

Ricadono in questa voce i costi necessari per la realizzazione di 5 campagne di monitoraggio delle acque sotterranee ricadenti nel SIN «Brescia – Caffaro»; per ogni campagna si prevedono le seguenti funzioni:

- ⇒ Programmazione delle attività
- ⇒ Sopralluoghi e prelievi in 50 piezometri all'interno dell'area in oggetto
- ⇒ Misure piezometriche in 100 punti all'interno del sito
- ⇒ Analisi dei campioni, secondo diversi profili analitici
- ⇒ Elaborazione dei dati e restituzione dei risultati (per ogni campagna)

#### **IV. Implementazione del modello idrogeologico delle acque sotterranee**

Sono oggetto di questo specifico punto:

- ⇒ Misure di livello e di portata delle acque superficiali del fiume Mella per 2 anni;
- ⇒ Rilievo topografico del fiume Mella per l'area di interesse;
- ⇒ Ritaratura del modello idrogeologico;
- ⇒ Aggiornamento modello idrogeologico di flusso per anni 2025-2026-2027-2028-2029-

2030 e di trasporto per anni 2026-2027-2028-2029-2030-2031;

2. Il dettaglio delle attività di cui al comma 1, unitamente al cronoprogramma e alla tabella dei relativi costi, è riportato nell'allegato Programma Operativo di Dettaglio che è parte integrante del presente Atto.

#### **Articolo 4**

##### **(Durata e decorrenza della Convenzione)**

1. La presente Convenzione avrà durata complessiva di **60 mesi a decorrere dal 01/03/2026.**
2. Tale termine potrà essere prorogato per il completamento delle attività previste nella convenzione ovvero per l'espletamento di eventuali ed ulteriori specifiche attività si rendessero necessarie in fase di attuazione della Convenzione, ovvero fino alla conclusione delle operazioni connesse all'Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione, sulla base del progetto definitivo, degli interventi di decommissioning, bonifica e MISP presso lo stabilimento Caffaro Brescia stralcio di prima fase, fermo restando l'accordo formalmente comunicato per iscritto tra le presenti Parti.
3. In entrambi i casi le Parti provvederanno alla condivisa revisione del dettaglio delle attività e del cronoprogramma di cui all'art. 3 comma 2, che dovrà necessariamente comportare la rivalutazione del corrispettivo economico proporzionalmente al nuovo programma di attività.

#### **Articolo 5**

##### **(Fabbisogno finanziario e copertura finanziaria degli interventi)**

1. Per le attività di cui all'articolo 3 comma 1 della presente Convenzione, il Commissario corrisponderà ad ARPA Lombardia un importo complessivo di **€ 620.000** (seicentoventimila euro) fuori campo IVA da liquidarsi secondo quanto stabilito al successivo articolo 6.
2. Il calcolo degli oneri di cui sopra è stato stimato:
  - A. sulla scorta della valutazione delle attività di cantiere, di supporto tecnico, di pareristica e di elaborazioni specialistiche ritenute necessarie al fine dei procedimenti di bonifica. Questa aliquota del costo è calcolata in maniera forfettaria, in quanto non preventivabile a priori;
  - B. sulla scorta dei sopralluoghi e campionamenti necessari per il monitoraggio delle acque sotterranee, calcolati secondo il vigente tariffario;
  - C. sulla scorta delle valutazioni circa gli oneri analitici gravanti su ARPA per le operazioni di laboratorio suddivise tra le varie matrici assoggettate a determinazioni in base ai set

predeterminati; questa aliquota del costo è misurabile e rendicontabile e calcolata secondo il vigente tariffario.

Sulle cifre sopra determinate si è applicato uno sconto così come previsto dagli artt. 4 e 5 del vigente tariffario; la tabella seguente sintetizza i costi specifici per le singole macro-attività comprensiva di sconti:

Voci	Totale per attività	Sconto applicato	Totale scontato
Supporto tecnico (sconto 30%)	60.000 €	18.000 €	42.000 €
Indagine stabilimento Caffaro (sconto 15% parte analitica sopra i 30.000 €)	354.365 €	46.284 €	308.081 €
Monitoraggio acque SIN Brescia per 30 mesi (sconto 30%)	327.500 €	98.250 €	229.250 €
Modello idrogeologico (sconto 30%)	56.250 €	16.875 €	39.375 €
<b>Totale (somma delle singole voci)</b>	<b>798.115 €</b>	<b>179.409 €</b>	<b>618.706 €</b>
<b>Totale attività (con arrotondamenti ed imprevisti)</b>			<b>620.000 €</b>

3. Le attività previste dalla presente convenzione svolte direttamente dall'ARPA della Lombardia in conformità alle finalità istituzionali dell'Ente non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA ex artt. 1 e 4 DPR 633/72, in quanto dovuti per attività necessariamente resa da ARPA Lombardia come stabilito dalla Delibera CIPE n. 42/2017.
4. L'ARPA della Lombardia dichiara, per quanto di competenza, che tutti gli interventi compresi nella presente Convenzione non sono stati già precedentemente finanziati con altre risorse economiche.

## Articolo 6

### (Modalità e termini di pagamento)

1. Il pagamento dell'importo totale pari ad € 620.000,00 fuori campo IVA di cui all'articolo 5, verrà erogato all'ARPA della Lombardia attraverso il canale PagoPA, nei seguenti termini e modalità e comunque a conclusione del positivo iter istruttorio tecnico ed amministrativo indicato ai successivi commi 8 e 10:
  - a) entro il termine dell'anno 2026 per la prima rata di € 115.000,00 (centoquindicimila euro);
  - b) entro il termine dell'anno 2027 per la seconda rata di € 120.000,00 (centoventimila euro);
  - c) entro il termine dell'anno 2028 per la terza rata di € 120.000,00 (centoventimila euro);
  - d) entro il termine dell'anno 2029 per la quarta rata di € 120.000,00 (centoventimila euro);
  - e) entro il termine dell'anno 2030 per la quinta rata di € 120.000,00 (centoventimila euro);
  - f) alla scadenza della convenzione (28.2.2031) per la rata a saldo di € 25.000,00 (venticinquemila euro).

euro).

2. L'importo delle spese sostenute è certificato da apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante della ARPA Lombardia individuato nella persona del responsabile dell'Unità Organizzativa Bonifiche, SIN e Grandi Opere del Dipartimento di Brescia. Tale dichiarazione sottoscritta, corredata da una dettagliata relazione tecnica sullo stato di avanzamento lavori (SAL), sarà trasmessa al Commissario.
3. La rendicontazione conclusiva relativa ai costi complessivi sostenuti, che potrà avvenire entro 3 mesi successivi al termine delle attività tecniche previste nella presente Convenzione, sarà accompagnata dalla relazione finale delle attività.
4. Fermo restando il totale delle risorse assentite, pari ad € 620.000,00, il Commissario potrà autorizzare la rimodulazione e/o la compensazione delle voci di costo riportate nel Programma Operativo di Dettaglio su motivata, preventiva richiesta da parte dell'ARPA della Lombardia.
5. In sede di saldo, qualora una o più attività oggetto della presente Convenzione non fossero attuate in tutto o in parte, il corrispettivo verrà rapportato alle attività effettivamente svolte e rendicontate.
6. I pagamenti di tutti i successivi importi contrattuali sono subordinati alla verifica tecnica degli elaborati relativi allo stato di avanzamento delle attività ed alla valutazione amministrativa (fatture e rendicontazione) da parte del Commissario, relativamente al programma degli interventi presentati secondo modalità e tempistiche congruenti con il cronoprogramma contenuto nel Piano Operativo di Dettaglio.
7. Per le erogazioni di cui sopra l'ARPA della Lombardia emetterà note di debito intestandole al Commissario. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità oggetto della presente Convenzione, il Commissario, previa approvazione della relativa rendicontazione tecnico-amministrativa, provvederà alla liquidazione dei rendiconti delle attività entro 30 giorni dalla loro ricezione, versando il relativo importo.
8. In ogni caso il Soggetto Attuatore è tenuto al rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria in materia di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali ed in particolare al rispetto dei Regolamenti CE in materia.

#### **Articolo 7**

##### **(Responsabile della Convenzione)**

1. Si individua per l'ARPA della Lombardia quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del decreto di approvazione della presente Convenzione, il responsabile dell'Unità Organizzativa



Bonifiche, SIN e Grandi Opere del Dipartimento di Brescia; il suddetto incarico non comporta il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

### **Articolo 8**

#### **(Contratto a terzi)**

1. Per l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione l'ARPA della Lombardia potrà avvalersi dell'attività di terzi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, ed in particolare del d.lgs. .36/2023.
2. In caso di affidamento delle attività a soggetti terzi l'ARPA della Lombardia dovrà assicurare:
  - a) il rispetto del principio per la selezione pubblica degli incarichi comunicando l'esito delle suddette procedure;
  - b) il rispetto del divieto di frazionamento artificioso delle acquisizioni;
  - c) il rispetto, da parte del soggetto terzo, della normativa per l'utilizzo delle risorse pubbliche provvedendo ad acquisire la visura camerale per accertare lo stato dell'impresa;
  - d) il rispetto del criterio della coerenza del compenso attribuito con le fasce di costo stabilite dalla normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva nazionale;
  - e) il rispetto del limite massimo dei compensi mensili e orari, in relazione alla natura ed alla durata dell'attività svolta;
  - f) la trasmissione, per il periodo di riferimento, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
3. ARPA Lombardia si impegna a sollevare il Commissario, il Ministero e la Regione da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.

### **Articolo 9**

#### **(Obblighi dell'ARPA Lombardia)**

1. L'ARPA della Lombardia si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
  - a tenere informato il Commissario sullo svolgimento del lavoro attraverso la presentazione di una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori;
  - a mettere a disposizione del Commissario i documenti relativi allo stato di avanzamento del lavoro e a redigere, ove esplicitamente richiesto dal Commissario, note illustrative dell'attività svolta;
  - a concordare le modifiche conseguenti alle eventuali variazioni del programma operativo

indicate dal Commissario, nei termini di cui al precedente art. 4.

2. ARPA Lombardia si impegna, inoltre, ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione nel pieno rispetto dei criteri di efficienza e funzionalità dell'attività amministrativa, nonché a rispettare tutta la normativa nazionale e comunitaria applicabile in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.
3. È fatto salvo in capo ad ARPA Lombardia il pieno esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo in campo ambientale previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 10**

##### **(Proprietà dei risultati)**

1. I risultati tecnico-scientifici ed i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione sono di proprietà del Commissario, il quale ne potrà disporre per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali anche mediante la pubblicazione sul proprio sito web.
2. L'ARPA della Lombardia, previa autorizzazione del Commissario, potrà realizzare senza scopo di lucro pubblicazioni scientifiche nell'ambito della propria attività di ricerca e la pubblicazione sul proprio indirizzo web, comunque citando la Convenzione nel cui ambito è stata svolta l'attività
3. I beni inventariabili acquisiti nello svolgimento delle attività saranno presi in carico, al termine della Convenzione, nel patrimonio dell'ARPA della Lombardia.

#### **Articolo 11**

##### **(Risoluzione della Convenzione)**

1. La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza della controparte.
2. Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere inoltrata mediante PEC, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione. Inoltre, la Convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto.

#### **Articolo 12**

##### **(Domicilio)**

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
  - il Commissario, in Brescia via G. Marconi n. 12;

- ARPA Lombardia, in Milano via Rosellini n. 17.

### **Articolo 13**

#### **(Norme applicabili)**

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

### **Articolo 14**

#### **(Foro competente)**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

### **Articolo 15**

#### **(Riservatezza)**

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso alle informazioni ambientali, quella relativa agli obblighi di pubblicazione e trasparenza, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Atto dovranno essere considerate riservate.
2. È fatto divieto alle parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

### **Articolo 16**

#### **(Privacy)**

1. Le parti si impegnano reciprocamente ad effettuare ogni trattamento di dati personali che si dovesse rendere necessario nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento Europeo 679/2016, del d.lgs. 30/06/2003 n° 196 e del d.lgs. 10/08/2018 n. 101. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali e a quanto contenuto nelle specifiche informative privacy policy e cookie policy al seguente link:

<https://www.arpalombardia.it/termini-duso/>.

**Articolo 16**

**(Registrazione e spese di bollo)**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. In tal caso gli oneri della registrazione sono a carico del richiedente. L'imposta di bollo è assolta da ARPA Lombardia, in quanto soggetto non rientrante nell'esenzione di cui all'allegato B del DPR 642/1972

Brescia, venerdì 6 febbraio 2026

**Commissario Straordinario**  
**Sito d'Interesse Nazionale "Brescia – Caffaro"**  
**dott. Mauro Fabrizio Fasano**

**ARPA LOMBARDIA**  
**Dirigente U.O. Bonifiche SIN e Grandi Opere**  
**dott. Enrico Alberico**